



Comune di Livorno Ferraris

Provincia di Vercelli

Regolamento disciplinante l'erogazione di contributi per lavori di tinteggiatura o risanamento conservativo delle facciate di edifici che prospettano su vie e piazze dell'abitato comunale, nonché per lavori di manutenzione o restauro del patrimonio culturale privato

Approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 27.11.2017

INDICE

ART. 1 - Concessione dei contributi

ART. 2 - Ammontare dei contributi

ART. 3 - Presentazione delle domande

ART. 4 - Documentazione da allegare alla domanda ed erogazione del contributo

ART. 5 - Entrata in vigore

ARTICOLO 1 CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il Comune, entro i limiti delle somme appositamente stanziare a bilancio, potrà concedere contributi a fondo perduto ai proprietari di edifici che prospettano su vie e piazze dell'abitato comunale ovvero di cose di interesse culturale particolarmente importante o eccezionale al fine di eseguire, rispettivamente, lavori di:

- a) tinteggiatura o risanamento conservativo delle facciate di edifici che prospettano su vie e piazze dell'abitato comunale;
- b) manutenzione o restauro delle cose di interesse culturale dichiarato particolarmente importante o eccezionale ai sensi dell'art. 10, comma 3, e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

In luogo dei proprietari, possono essere beneficiari dei contributi di cui al primo periodo i soggetti aventi altrimenti titolo all'esecuzione dei lavori.

2. Un programma d'intervento annuale o pluriennale approvato dalla Giunta Comunale individua le vie e le piazze dell'abitato comunale oggetto di interventi privati finanziabili ai sensi del comma 1. Parimenti, con apposito programma annuale o pluriennale approvato dalla Giunta Comunale saranno individuate le categorie di beni culturali privati di cui all'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. oggetto di interventi di restauro finanziabili con oneri a carico del bilancio comunale. In assenza di tali programmi e delle correlative somme iscritte a bilancio, nessun contributo è concedibile per le finalità di cui al comma 1.

3. Per lavori di tinteggiatura s'intende il rinnovamento della coloritura esistente, mentre per lavori di risanamento conservativo s'intende il ripristino dell'intonaco esistente, la successiva tinteggiatura dell'intero sviluppo verticale della facciata, degli infissi e delle ringhiere dei balconi, il ripristino e la messa in risalto degli elementi architettonici e di decoro esistenti, nonché l'eventuale ripristino o sostituzione, ove necessario, delle lattonerie con elementi in rame.

4. La quantificazione delle opere avverrà con la misurazione vuoto per pieno della facciata semplice, cioè senza aggiunta della superficie delle ringhiere considerate a tutti gli effetti come non costituenti superficie separata ma integrata nella facciata, con l'esclusione di quelle parti di superficie eventualmente non soggette a pittura che abbiano un'incidenza sulla facciata superiore al 10% della superficie complessiva.

5. Per lavori di manutenzione o restauro su beni culturali privati si fa riferimento alle definizioni di cui agli artt. 29 ss. del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e, per quanto applicabile, al testo unico dell'edilizia approvato con D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. nonché al Regolamento edilizio comunale.

ARTICOLO 2 AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo a fondo perduto per lavori di tinteggiatura o risanamento conservativo delle facciate di edifici che prospettano su vie e piazze dell'abitato comunale è concesso nella misura a metro quadro stabilita dalla Giunta Comunale nell'ambito del programma d'intervento previsto dal precedente articolo 1, comma 2. Il contributo a fondo perduto per lavori di manutenzione o restauro delle cose di interesse culturale dichiarato particolarmente importante o eccezionale è concesso nella misura a corpo stabilita dalla Giunta Comunale, in percentuale sull'importo totale di progetto, nell'ambito del programma d'intervento previsto dal precedente articolo 1, comma 2.

2. Con gli stessi programmi d'intervento sopra citati, la Giunta Comunale, a titolo di ulteriore incentivo, potrà anche stabilire di esentare, in tutto o in parte, il posizionamento di eventuali ponteggi dal pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

3. E' in facoltà della stessa Giunta Comunale stabilire che i contributi di cui al comma 1 non possano essere superiori ad un dato importo massimo, come pure stabilire che gli stessi contributi possano essere differenziati a seconda che si tratta di lavori di tinteggiatura o di risanamento conservativo, di manutenzione o di restauro.

4. Nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1, comma 3, venissero alla luce elementi di particolare interesse artistico o storico la cui conservazione dovesse comportare un maggior onere di spesa per il proprietario, il Comune, a suo insindacabile giudizio e previ opportuni accertamenti e controlli, potrà concorrere con un contributo suppletivo d'importo non superiore al 75% dell'ammontare dei maggiori oneri.

ARTICOLO 3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande di ammissione ai contributi devono essere presentate al Comune entro il termine stabilito dai bandi che saranno approvati dalla Giunta Comunale, rispettivamente per i lavori di tinteggiatura o risanamento conservativo delle facciate di edifici che prospettano su vie e piazze dell'abitato comunale e per i lavori di manutenzione o restauro delle cose di interesse culturale dichiarato particolarmente importante o eccezionale, assieme ai relativi programmi d'intervento di cui all'articolo 1, comma 2.

2. L'ammissione a contributo, o l'eventuale diniego motivato, deve essere comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo del Comune della domanda di cui al comma 1.

3. Gli edifici o i beni ammessi a contributo potranno essere oggetto di nuova istanza di contribuzione decorsi 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori riferiti all'intervento precedente, risultante dalla dichiarazione di cui al successivo articolo 4, lett. a).

ARTICOLO 4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La documentazione preliminare da allegare alla domanda di ammissione al contributo inerente lavori di tinteggiatura o risanamento conservativo delle facciate di edifici che prospettano su vie e piazze dell'abitato comunale è costituita da una relazione illustrativa dei lavori da eseguire, dei materiali che si intendono utilizzare e dei colori decisi per la tinteggiatura. Questi ultimi devono essere scelti obbligatoriamente fra quelli che saranno indicati dal Comune. L'analoga documentazione da allegare alla domanda di ammissione al contributo inerente lavori di manutenzione o restauro delle cose di interesse culturale dichiarato particolarmente importante o eccezionale è costituita da una analoga relazione illustrativa dei lavori da eseguire, la quale dovrà evidenziare le modalità tecniche con cui saranno rispettate le prescrizioni della vigente normativa in materia di misure di conservazione e altre forme di protezione dei beni culturali.

2. La documentazione definitiva per la concessione del contributo sarà costituita:
a) dalla dichiarazione di fine lavori;

- b) dall'autocertificazione dell'interessato attestante che i lavori eseguiti sono quelli specificati nella relazione illustrativa allegata alla documentazione preliminare e che i lavori stessi sono stati eseguiti in conformità col titolo autorizzativo rilasciato dal Comune;
- c) dal parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale redatto dopo sopralluogo e verifica della regolarità dei lavori eseguiti;
- d) per i lavori di manutenzione o restauro su beni culturali, dall'autorizzazione della competente Soprintendenza;
- e) dalla documentazione probatoria della spesa sostenuta.

3. Acquisita la documentazione di cui sopra, potrà procedersi al calcolo definitivo dell'importo ammesso a contributo secondo quanto prescritto dal presente regolamento e, nulla ostando al riguardo, all'erogazione del contributo stesso in favore del richiedente.

4. La Giunta Comunale, nell'approvazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 2, potrà prevedere di ammettere a contributo anche domande inerenti lavori già conclusi al momento della pubblicazione del bando. I lavori non dovranno comunque essere terminati oltre dodici mesi prima di tale momento.

ARTICOLO 5 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'intervenuta esecutività, ai sensi di legge, della deliberazione che lo approva.